

TI_GERICHTE 38.2005.30 vom 13. April 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-04-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2005.30

FR: TI_GERICHTE 38.2005.30 du 13 avril 2005

IT: TI_GERICHTE 38.2005.30 del 13 aprile 2005

Regeste

sospensione di 31 giorni ammortizzati senza che la Cassa abbia mai emanato una decisione formale in merito, malgrado la richiesta dell'assicurato. Diniego di giustizia. Atti trasmessi alla Cassa per valutare se emettere una decisione o rinunciare alla sanzione e restituire le prestazioni trattenute

Erwägungen

E. 27

mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia: " Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentlichtes Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentlichtes Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12. Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungsbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentlichtes Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92). " (RAMI succitata) In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwald, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67). Infine, il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 UV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 106 cpv. 2 LAINF, è soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.

2.6. Nella presente fattispecie in data 9 agosto 2003 l'assicurato, dopo una precedente richiesta d'incontro (cfr. Doc. A8), ha esplicitamente chiesto al responsabile della Cassa di disoccupazione l'emanazione di una decisione formale, relativa alla sospensione di 31 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, già scontati nel periodo aprile - giugno 2003. Egli si è infatti così espresso: " Egregio signore, Data 01.07.2003. Ho ricevuto vostra lettera - richiesta giustificazioni sul fine rapporto di lavoro alla ditta _____. Data 02.07.2003. Ho risposto chiedendo un appuntamento previsto dalla stessa. Data 16.07.03.

Ho ricevuto conteggio aprile, maggio, giugno con giorni di sospensione ammortati/imputati. Come ho ricevuto le sanzioni senza una decisione, senza diritto di difendermi, senza possibilità di ricorso e così via vorrei: Che lei mi spieghi gentilmente perchè sono stato tagliato fuori. Su quale base ha deciso sanzioni. Perchè non ho una decisione. Posso farla una causa al Tribunale delle Assicurazioni. In attesa della vostra risposta vi saluto cordialmente." (Doc. A10) Come visto (cfr. consid. 2.3), trattandosi di sospensioni dal diritto all'indennità di disoccupazione la Cassa deve emanare una decisione ai sensi dell'art. 49 LPGA. La Cassa di disoccupazione, fino ad oggi non ha emesso nessuna decisione formale con l'indicazione dei rimedi di diritto pur avendo compiuto tutti gli accertamenti del caso. In particolare non può certamente essere definita una decisione, la nota interna di _____ a _____ (Doc. 31) che ha costituito la base per "bloccare" le indennità di disoccupazione dell'assicurato. Visto il lunghissimo tempo trascorso e considerata la problematica relativamente semplice e comunque abituale che la Cassa doveva affrontare (sanzione per disoccupazione per colpa propria ai sensi degli art. 30 cpv. 1 LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI), il TCA ritiene che l'amministrazione, non emettendo una decisione formale, ha commesso un diniego di giustizia. Il ricorso dell'assicurato, così inteso (cfr. consid. 1.2), deve dunque essere accolto. Gli atti sono ritrasmessi all'amministrazione affinché valuti al più presto se emettere una decisione formale impugnabile prima mediante opposizione (cfr. consid. 2.2) ed eventualmente successivamente mediante ricorso presso il TCA oppure, se tenuto conto dell'art. 30 cpv. 3 LADI ("l'esecuzione della sospensione decade se mesi dopo l'inizio del termine di sospensione"; cfr. RFJ 2001 pag. 447 seg.; STFA del 6 maggio 2003 nella causa G., C 220/01; STFA del 30 settembre 1999 nella causa S., C 236/96; in tale contesto vedi pure STCA del 26 marzo 2003 nella causa T., 38.2002.196; STCA del 3 aprile 2000 nella causa B., 38.2000.221; STCA del 10 agosto 2000 nella causa M., 38.2000.103; STCA del 7 gennaio 1989 nella causa B., 38.98.251) rinunci ad ogni sanzione e restituisca le 31 indennità giornaliere trattenute all'assicurato nel periodo aprile-maggio-giugno 2003.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.